



COMUNE DI RIVA DEL GARDA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 354
DELLA GIUNTA MUNICIPALE

APPELLO PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROVERETO N. 7/2022: RESISTENZA IN GIUDIZIO E AFFIDAMENTO DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI RIVA DEL GARDA ALL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO - SEDE DI TRENTO.

L'anno duemilaventidue, addì tre del mese di maggio (03-05-2022), alle ore 15:50 nella Sala riunioni, si è riunita la Giunta Municipale.

Risultano presenti i signori:

SANTI CRISTINA	- Sindaco
MATTEOTTI PIETRO	- Assessore
MALFER MAURO	- Assessore
SALIZZONI SILVIO	- Assessore
GRAZIOLI LUCA	- Assessore

Risulta assente il signor:

BETTA SILVIA	- Vice Sindaco
--------------	----------------

Assiste la Sig.ra CATTOI ANNA - Segretario generale reggente

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, la sig.ra SANTI CRISTINA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato posto al n. 1130 dell'ordine del giorno.

Relazione.

Con precedente deliberazione n. 1278 di data 10.09.2020 era stata deliberata la costituzione in giudizio del Comune di Riva del Garda nella causa civile con richiesta di risarcimento danni n. 1175/2019 RG promossa nei confronti dell'ente avanti al Tribunale di Rovereto, con affidamento della rappresentanza e difesa legale del Comune all'avvocato Mauro Bondi quale legale designato ai sensi della polizza di tutela legale in essere con la Compagnia di Assicurazione ITAS Mutua.

Il primo grado di giudizio del contenzioso è stato definito a favore dell'Amministrazione comunale, con sentenza del Tribunale di Rovereto n. 7/2022, resa in data 13.01.2022.

La sentenza di primo grado è stata impugnata con atto di citazione in appello (prot. 8164 di data 23.02.2022), per effetto del quale il Comune di Riva del Garda è citato in giudizio avanti alla Corte di Appello di Trento per l'udienza del giorno 18.05.2022.

Alla luce della posizione assunta dalla compagnia di assicurazione ITAS nel giudizio di primo grado e per questioni legate alla gestione della polizza assicurativa, per il grado di appello si è ritenuto opportuno rivolgersi all'Avvocatura distrettuale dello stato – sede di Trento, chiedendo alla stessa la disponibilità a patrocinare il Comune di Riva del Garda nel giudizio. Preme precisare che tale scelta è dettata esclusivamente dalle ragioni sopra esposte e nulla ha a che vedere con l'assistenza legale prestata nel primo grado di giudizio dall'avv. Bondi, la quale è stata assolutamente soddisfacente e anzi particolarmente efficace, considerata anche la complessità del contenzioso legale.

Ciò premesso, considerato che:

- al predetto incarico di difesa legale non può essere fatto fronte con personale in servizio, non risultando alle dipendenze dell'ente personale con la qualifica professionale di avvocato;
- l'art. 41, comma 1, del DPR 01.02.1973 n. 49 come sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 14.04.2004 n. 116 prevede testualmente che *“La regione, le province, i comuni e gli altri enti locali possono avvalersi del patrocinio legale dell'avvocatura dello Stato.”*;
- con nota prot. 16732 di data 28.04.2022 è stata richiesta all'Avvocatura Distrettuale dello Stato – sede di Trento la disponibilità ad assumere l'incarico di patrocinio dell'amministrazione comunale nel giudizio;
- con nota prot. 16981 di data 29.04.2022 l'Avvocatura Distrettuale dello Stato – sede di Trento ha comunicato la propria disponibilità ad assumere l'incarico di patrocinio dell'amministrazione comunale nel giudizio;

si propone di incaricare l'Avvocatura Distrettuale dello Stato – sede di Trento della rappresentanza in giudizio e difesa legale del Comune di Riva del Garda nell'appello per la riforma della sentenza n. 7/2022 del Tribunale di Rovereto promosso nei confronti dell'ente avanti alla Corte di Appello di Trento, conferendole ogni facoltà assegnata dalla legge ai difensori.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA MUNICIPALE

Udita e fatta propria la relazione del Sindaco, anche ai fini della motivazione del presente atto.

Ritenuto opportuno procedere alla costituzione in giudizio del Comune di Riva del Garda nell'appello promosso avverso la sentenza del Tribunale di Rovereto n. 7/2022 di cui in premessa, allo scopo di difendere gli interessi ed esporre le ragioni dell'Amministrazione comunale nel contenzioso.

Richiamato quanto esposto in premessa in merito alle ragioni che hanno determinato la scelta di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato – sede di Trento, connesse unicamente a questioni di gestione della polizza assicurativa.

Visto l'art. 41, comma 1, del DPR 01.02.1973 n. 49 come sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 14.04.2004 n. 116, che prevede testualmente che “La regione, le province, i comuni e gli altri enti locali possono avvalersi del patrocinio legale dell'avvocatura dello Stato.”.

Vista la nota prot. 16981 di data 29.04.2022 con cui l'Avvocatura Distrettuale dello Stato – sede di Trento ha comunicato la propria disponibilità ad assumere l'incarico di patrocinio dell'amministrazione comunale nel giudizio.

Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal Responsabile del Servizio interessato e alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm., e dell'art. 4 del Regolamento di contabilità.

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 186 dd. 28.03.2019.

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 333 dd. 13.04.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022-2024 a seguito dell'approvazione da parte del C.C. del bilancio di previsione 2022-2024.

Dato atto che trattasi di competenza residuale della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm., assumendo la presente deliberazione anche ai fini di indirizzo al Responsabile del Servizio di Bilancio qualora si rendesse necessaria l'assunzione di eventuali determinazioni di spesa, come da precitata deliberazione n. 333.

Su invito del Sindaco - SANTI CRISTINA;

Ad unanimità di voti palesemente espressi per alzata di mano:

DELIBERA

1. di resistere in giudizio nell'appello avverso la sentenza del Tribunale di Rovereto n. 7/2022 resa in data 13.01.2022, promosso nei confronti del Comune di Riva del Garda avanti alla Corte di Appello di Trento, di cui in premessa;
2. di affidare la rappresentanza e difesa legale del Comune di Riva del Garda nell'appello di cui ad 1. all'**AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO – SEDE DI TRENTO**, conferendo alla stessa ogni più ampio mandato ai sensi di legge e ogni più ampia facoltà di dire, eccepire e dedurre quanto ritenga opportuno, di chiamare terzi in causa, anche ai fini della manleva e/o di riferimento a loro della responsabilità, proporre domande riconvenzionali e di garanzia, transigere, incassare e quietanzare, rinunciare agli atti ed accettare rinunce, resistere ad interventi ed intervenire, proporre querela di falso, conciliare, farsi sostituire e nominare ulteriori procuratori e domiciliatari attribuendovi le stesse facoltà;
3. di autorizzare il Sindaco, o in caso di sua assenza o impedimento il Vicesindaco, alla sottoscrizione di tutti gli atti necessari alla difesa e rappresentanza legale dell'ente;
4. di demandare al Responsabile del Servizio di Bilancio “Segreteria Generale, Personale e Organizzazione” l'assunzione di eventuali spese relative all'applicazione della presente deliberazione;
5. di pubblicare le informazioni relative al presente atto sul sito istituzionale del Comune di Riva del Garda nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e secondo le modalità previste nel vigente PTPCT;
6. di dare evidenza, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm., nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm., allo scopo di procedere con urgenza alla costituzione in giudizio del Comune.

sc.

/mcdp.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Cristina Santi

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
Anna Cattoi

Alla presente è unito:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- iter pubblicazione ed esecutività.